

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 luglio 1973

recante deroga alla raccomandazione n. 1-64 dell'Alta Autorità relativa al rafforzamento della protezione che colpisce i prodotti siderurgici all'entrata nella Comunità

(Cinquantaquattresima deroga)

(73/246/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare gli articoli da 2 a 5, 8, 71 e 74,

vista la raccomandazione n. 1-64 dell'Alta Autorità, del 15 gennaio 1964, ai governi degli Stati membri, relativa al rafforzamento della protezione che colpisce i prodotti siderurgici all'entrata nella Comunità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3,

visto l'accordo del 25 giugno 1973 stipulato tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti nell'ambito del Consiglio sulle misure doganali per il secondo semestre 1973,

considerando che i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti nell'ambito del Consiglio, convengono da anni all'unanimità deroghe semestrali ai dazi doganali armonizzati nella Comunità per l'acciaio; che, a seconda della situazione, dette misure consistono della temporanea riduzione o sospensione di determinati dazi doganali ovvero nella concessione di contingenti tariffari a dazi ridotti o sospensioni e che gli ultimi provvedimenti doganali del genere sono stati adottati dai rappresentanti dei governi degli Stati membri il 25 giugno 1973 per il secondo semestre 1973;

considerando che dette misure sono giustificate dal fatto che le merci in oggetto non vengono prodotte, ovvero vengono prodotte in quantità insufficienti nella Comunità e che inoltre l'importazione privilegiata di tali merci non è tale da pregiudicare le imprese siderurgiche della Comunità che fabbricano prodotti direttamente concorrenti;

considerando che tali ragioni e circostanze, che sono all'origine delle misure doganali semestrali degli Stati

membri, ne consentono anche l'applicazione nel quadro della raccomandazione n. 1-64 del 15 gennaio 1964, tenuto conto delle attuali condizioni del mercato dell'acciaio; che le dette sospensioni dei dazi doganali e la fissazione dei contingenti tariffari non sono tali da pregiudicare gli scopi della raccomandazione n. 1-64, relativa al rafforzamento della protezione all'entrata nella Comunità; che inoltre dette misure doganali favoriscono il mantenimento delle attuali correnti di scambi tra gli Stati membri e i paesi terzi;

considerando che si tratta pertanto di casi particolari che rientrano nell'ambito della politica commerciale e giustificano la concessione di deroghe ai sensi dell'articolo 3 della raccomandazione n. 1-64;

considerando che è necessario garantire che i contingenti tariffari accordati siano utilizzati unicamente al fine di sopperire al fabbisogno proprio delle industrie del paese importatore e che sia impedita la riesportazione in altri Stati membri della Comunità dei prodotti siderurgici importati, allo stato in cui si trovano al momento dell'importazione;

considerando che i governi degli Stati membri sono stati consultati sui contingenti tariffari di cui alla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I governi degli Stati membri sono autorizzati a derogare agli obblighi risultanti dall'articolo 1 della raccomandazione dell'Alta Autorità n. 1-64, del 15 gennaio 1964, nella misura necessaria per applicare ai seguenti prodotti siderurgici, importati da paesi terzi, la sospensione dei dazi o la fissazione di contingenti tariffari nei limiti delle quantità e dei livelli indicati per ciascuno di detti prodotti:

⁽¹⁾ GU n. 8 del 22. 1. 1964, pag. 99/64.

N. della tariffa	Designazione del prodotto	Stati membri	Contingente (in t)	Dazio doganale (in %)
ex 73.15 A V b) 1	Vergella speciale per l'industria dei pneumatici (vergella in acciai fini al carbonio, semplicemente laminata a caldo, di un diametro compreso tra 4,5 e 6 mm e di un contenuto di carbonio compreso tra 0,62 e 0,74 %)	Germania (R.f.) Benelux Francia Italia	1 900 8 500 4 000 8 000	0 0 0 0
ex 73.15 A V b) 1	Vergella speciale per l'industria dei pneumatici (vergella in acciai fini al carbonio, semplicemente laminata a caldo, di un diametro compreso tra 4,5 e 6 mm e di un contenuto di carbonio compreso tra 0,62 e 0,85 %)	Benelux	1 500	0
ex 73.15 A V b) 1	<p>Vergella speciale per la fabbricazione di molle e di fili detti «corde di pianoforte» con le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> — in acciai fini al carbonio — semplicemente laminati a caldo — di un diametro compreso tra 4,50 e 13 mm — con un contenuto: <ul style="list-style-type: none"> — da 0,60 a 1,05 % di carbonio — inferiore o pari a 0,05 % in zolfo e fosforo in complesso — da 0,10 a 0,25 % di silicio — inferiore o pari a 0,1 % per tutti gli altri elementi presi insieme, escluso il manganese e il cromo <p>(La Repubblica federale di Germania ed il Benelux sono autorizzati ad importare, nell'ambito del proprio contingente, vergella speciale in acciai legati, laminati unicamente a caldo, di un diametro compreso tra 4,5 e 13 mm, per le molle di valvole che presentano, all'analisi, le seguenti caratteristiche:</p> <p>a) Prodotti al cromo-vanadio: 0,40-0,65 % C; 0,15-0,30 % Si; 0,60-0,90 % Mn; 0,15-1,10 % Cr; 0,15-0,30 % Va; inferiore o uguale allo 0,30 % Mo Tenore in P e in S inferiore allo 0,035 % ciascuno</p> <p>b) Prodotti al cromo-silicio: 0,50-0,60 % C; 1,35-1,60 % Si; 0,60-0,80 % Mn; 0,55-0,80 Cr Tenore in P e in S inferiore allo 0,035 % ciascuno)</p>	Germania (R.f.) Benelux Francia	8 500 1 350 1 200	0 0 0
ex 73.08 A	Sbozzi in rotoli per lamiere in ferro o acciaio, placcati in acciaio legato (non prevalente in peso), questo contenente in peso meno dello 0,6 % di carbonio e più del 10 % di cromo, astrazione fatta di altri elementi di lega (acciaio inossidabile) ricotti e decappati con una larghezza da 900 mm esclusi a 1 300 mm inclusi ed uno spessore fino a 6 mm	Benelux	600	0
ex 73.16 A II b)	Rotaie destinate alla rilaminazione	Francia	44 000	0

Articolo 2

1. Gli Stati membri, ai quali sono stati accordati contingenti doganali ai sensi dell'articolo 1 della presente decisione, sono tenuti ad effettuare, d'intesa con la Commissione, una ripartizione non discriminatoria dei contingenti tariffari tra i paesi terzi.

2. Detti Stati sono tenuti ad adottare le necessarie misure per impedire la riesportazione verso altri Stati membri dei prodotti siderurgici importati nell'ambito dei contingenti tariffari, allo stato in cui si trovano al momento dell'importazione.

Articolo 3

1. Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

2. La presente decisione è valida fino al 31 dicembre 1973.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI